

3^a COMMISSIONE

(Affari esteri)

15° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 1973

Presidenza del Presidente SCELBA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per il triennio 1972-1974 » (861-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* Pag. 107

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Rivalutazione degli assegni di pensione d'invalidità e di lungo servizio agli ex militari già dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane della Eritrea, della Libia e della Somalia » (1280) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 105, 106, 107
CASSIANI, *relatore alla Commissione* 106
ADAMOLI 106
GRANELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 106

La seduta ha inizio alle ore 11,35.

CASSIANI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Rivalutazione degli assegni di pensione di invalidità e di lungo servizio agli ex militari già dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane della Eritrea, della Libia e della Somalia » (1280) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rivalutazione degli assegni di pensione di invalidità e di lungo servizio agli ex militari già dipendenti dalle cessate amministrazioni della Eritrea, della Libia e della

3^a COMMISSIONE

15° RESOCONTO STEN. (20 novembre 1973)

Somalia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Cassiani di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C A S S I A N I , *relatore alla Commissione*. Il presente disegno di legge trae origine da due Risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che risalgono al 1952, riguardanti rispettivamente la Libia e l'Eritrea. Con tali Risoluzioni è stato deliberato l'obbligo per l'Italia di provvedere — in conformità con le disposizioni già vigenti in detti territori — al pagamento delle liquidazioni e delle pensioni agli ex dipendenti civili e militari dalle cessate amministrazioni italiane della Libia e della Eritrea.

Il Governo italiano, con legge 2 novembre 1955, n. 1177, ha concesso al personale civile dei tre territori (Libia, Eritrea e Somalia) che erano stati amministrati dall'Italia il trattamento di liquidazione e di gratificazione di fine servizio, mentre ha praticato al personale militare un trattamento di pensione di lungo servizio e d'invalidità, nonchè la liquidazione *una tantum* per le infermità da ascrivere alla quarta categoria.

I ratei mensili delle pensioni agli ex militari, pur con la corresponsione di premi aggiuntivi nella misura di venti volte alla data del 1° gennaio 1956 e pur essendo stati raddoppiati con la legge del 1969, sono apparsi quanto mai esigui e inaccettabili; tanto inaccettabili da provocare le proteste anche da parte dei rispettivi Governi, che si sono resi attivi ed assidui interpreti in ogni sede ed occasione delle delusioni e delle doglianze degli interessati.

Il presente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, risponde alla esigenza di portare a livelli più congrui questi ratei mensili delle pensioni agli ex militari. L'urgenza deriva proprio dalla necessità di porre fine alle proteste continue, ancora oggi in atto nei Paesi interessati.

Faccio presente che la Commissione bilancio ha proposto un emendamento nel senso che venga contemplata la copertura anche per l'anno finanziario 1974 così come si è fatto per il 1973.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Cassiani per l'ampia ed esauriente relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

A D A M O L I . Dichiaro che voteremo a favore del disegno di legge che, così come viene presentato, non può non incontrare la nostra adesione. Desidero però esprimere anche il nostro rammarico per il fatto che in occasione di questo tentativo di un migliore adeguamento delle pensioni concesse agli ex militari, già dipendenti delle cessate amministrazioni italiane della Eritrea, della Libia e della Somalia, non sia stata fatta una perequazione tra i gradi. Perchè quando si parla di raddoppiare le pensioni, si parla di soldati, di sottufficiali e di ufficiali; e noi sappiamo perfettamente che, anche se oggi i nostri soldati con la famosa « decca » riescono a percepire una paga dignitosa, a quei tempi il « soldo » era niente e resta niente per quanto lo si voglia raddoppiare.

Ci rincresce, ripeto, che in questa circostanza non sia stato fatto un tentativo di perequazione, anche se ciò avrebbe forse creato qualche problema giuridico, di sistemazione di chissà quali organi interni, eccetera. Rimane, in sostanza, una profonda ingiustizia, perchè i soldati, che sono la grande maggioranza, resteranno con la loro miseria e con la loro amarezza.

C A S S I A N I , *relatore alla Commissione*. Queste osservazioni, senatore Adamoli, sono state fatte anche alla Camera. Si è detto che la misura degli assegni è stata definita in base alle paghe un tempo spettanti agli interessati; ma poi si è fatto presente, soprattutto, che le modifiche comporterebbero una vasta revisione delle situazioni esistenti e quindi un ritardo che potrebbe essere notevole. Questo è quello che è stato obiettato alla Camera.

G R A N E L L I , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Debbo dire che la discussione di merito è stata ampia anche presso l'altro ramo del Parlamento, ma che è prevalsa la ragione di urgenza su quella

di merito; perchè effettivamente si tratta di materia che, se la si vuole disciplinare meglio, deve essere radicalmente rivista.

Vi è da notare, peraltro, che il presente disegno di legge, così com'è concepito, nel senso cioè che è abbastanza limitato e non eccessivamente importante, viene ripetutamente sollecitato dalle autorità dei Paesi interessati a questa vicenda; quindi, c'è anche un rapporto rispetto a questi Paesi che milita a favore dell'urgenza. Anzi, devo dire che alla Camera il voto è stato dato espressamente per la motivazione di urgenza.

Il parere della Commissione bilancio, con il suggerimento di estendere la copertura all'esercizio 1974, però, introduce un elemento di modifica che ritarderà ulteriormente l'iter del provvedimento. Comunque, non possiamo fare altro che prenderne atto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli assegni di pensione di invalidità e di lungo servizio degli ex militari già dipendenti dalle cessate amministrazioni italiane dell'Eritrea, della Libia e della Somalia, concessi in base alle norme delle leggi 2 novembre 1955, n. 1117, 22 ottobre 1957, n. 1053, 16 dicembre 1961, n. 1463, rivalutati con la legge 24 dicembre 1969, n. 1015, corrisposti a cura del Reparto estero della direzione provinciale del Tesoro di Roma ed in godimento agli stessi ex militari alla data del 31 dicembre 1972, si intendono raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio 1973.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di lire 400.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1973 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Mi-

nistero del tesoro per l'anno medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il primo comma di tale articolo, secondo la modifica proposta dalla Commissione bilancio, sarebbe così formulato:

« All'onere di lire 400.000.000 derivante dell'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi ».

Metto ai voti il comma stesso nel testo emendato di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Contributo all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per il triennio 1972-74 » (861-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contribu-

3^a COMMISSIONE

15° RESOCONTO STEN. (20 novembre 1973)

to all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) per il triennio 1972-74 », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Il presente disegno di legge era stato già approvato dalla Commissione esteri del Senato nella seduta del 16 maggio 1973. La Camera dei deputati, in sede di esame del testo trasmesso dal Senato, si è preoccupata della prossima scadenza dell'anno 1974 ed ha introdotto una modifica all'articolo 2 che prevede anche l'anno 1974.

Credo che possiamo essere d'accordo con l'emendamento proposto dalla Camera ed accettarlo come tale.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del primo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

All'onere annuo di lire 29.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge si

provvede per gli anni finanziari 1972, 1973 e 1974, rispettivamente a carico e mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo comma dell'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO